

3. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

“3. Le proposte concernenti i programmi generali di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre Commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.”.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2017.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2016.

CROCETTA

Assessore regionale  
per l'economia

BACCEI

N.B. - LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1279

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2017».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) il 22 dicembre 2016.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 22 dicembre 2016. Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 345 del 22 dicembre 2016 e n. 346 del 27 dicembre 2016.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 346 del 27 dicembre 2016.

Relatore: Vincenzo Vincitullo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 398 del 27 dicembre 2016 e n. 399 del 28 dicembre 2016.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 399 del 28 dicembre 2016.

(2016.52.3155)017

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 29.

**Sistema di Certificazione regionale.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sistema di Certificazione regionale*

1. La Regione siciliana, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è 'ente pubblico titolare' della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque

acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato del lavoro.

2. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle conseguenti norme secondarie di attuazione, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione.

3. Il Sistema di cui alle disposizioni precedenti disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarità regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e *standard* minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al richiamato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione. Il Sistema di certificazione regionale assume, come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8.

4. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale individua gli enti titolati e definisce la procedura per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale.

5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, definisce le modalità di attuazione e individua gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale tra i quali saranno inclusi i Centri per l'Impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.

6. Gli enti titolati all'erogazione del servizio si avvarranno, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente così come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Dalle disposizioni di cui al presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2016.

CROCETTA

Assessore regionale per l'istruzione  
e la formazione professionale

MARZIANO

N.B. - LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE.

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1269

«Sistema di certificazione regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale (Marziano) il 13 dicembre 2016.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 14 dicembre 2016.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 359 del 20 dicembre 2016.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 359 del 20 dicembre 2016.

Relatore: Marcello Greco.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 395 del 21 dicembre 2016 e n. 399 del 28 dicembre 2016.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 399 del 28 dicembre 2016.

**(2016.52.3156)008**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE